Spagna: L'ipotetico referendum sull'indipendenza della Catalogna*

di Giovanni Vagli (2 gennaio 2014)

Poche settimane fa si è appreso dello scontro politico-istituzionale tra Governo centrale di Madrid e Governo regionale catalano, scontro che ha avuto ad oggetto l'idea di proporre un referendum regionale che abbia quale scopo quello di chiedere ai cittadini della regione autonoma in questione se vogliano o meno che la Catalogna divenga uno Stato indipendente.

Il referendum in parola, da svolgersi, presumibilmente, nel mese di novembre del 2014, si articolerebbe in due quesiti, il primo dei quali sarebbe costituito dalla domanda "Vuole che la Catalogna sia uno Stato?"; in caso di risposta affermativa si passerebbe al secondo quesito che si esprime come segue: "Vuole che la Catalogna sia uno Stato indipendente?"

Vediamo se, alla luce dell'ordinamento costituzionale spagnolo, il referendum di cui sopra, nei termini indicati, sia o meno ammissibile.

L'art. 92 della Costituzione spagnola afferma che «1) Le decisioni politiche di speciale importanza potranno essere sottoposte a referendum consultivo fra tutti i cittadini. / 2) Il referendum sarà indetto dal Re, mediante proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.»; inoltre, l'articolo 149, 1º comma, n. 32), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato autorizzare e indire consultazioni popolari mediante referendum.

Prima facie, l'iniziativa regionale pare essere esclusa quanto alle consultazioni referendarie; quindi, il referendum in questione potrebbe avvenire solo se richiesto dalle istituzioni statali costituzionalmente competenti.

Una soluzione a tale limite potrebbe tuttavia essere adottata ai sensi dell'art. 150, 2º comma, della Costituzione spagnola, il quale prevede che «Lo Stato potrà trasferire o delegare alle Comunità autonome, mediante legge organica, determinate facoltà in una materia di competenza statale che, per loro natura, siano suscettibili di trasferimento o delega. La legge prevedrà in ciascun caso il relativo trasferimento di mezzi finanziari, nonché le forme di controllo che lo Stato si riserverà.»

Allo stato attuale delle cose, non è avvenuto alcun trasferimento o delega di poteri alla Comunità autonoma catalana, la quale, pertanto, non può indire il referendum in parola senza violare la Costituzione spagnola.

Da un punto di vista organico/formale il referendum di cui sopra potrebbe essere indetto soltanto dal Re, su proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso, ma, in tale ipotesi, avrebbero diritto a partecipare alla votazione tutti i cittadini spagnoli, non solo i Catalani, nei termini del dettato dell'art. 92, 1° comma, della Costituzione spagnola¹; in alternativa, ed al fine di

^{*} Scritto sottoposto a *referee*. La stesura del presente lavoro è stata possibile grazie al contributo della *Fundação para a Ciência e a Tecnologia*.

¹ In senso contrario cfr. Eduardo Vírgala Foruraria, *Un referéndum ilegal y falaz*, "El Correo", 13/12/2013 (http://paralalibertad.org/un-referendum-ilegal-y-falaz/), il quale sostiene che non sussista nessun problema di incostituzionalità all'ammettere al referendum solo tutti i cittadini di un determinato ambito territoriale.

limitarlo ai soli cittadini catalani², sarebbe necessaria la delega o il trasferimento dei poteri da parte dello Stato alla Regione, da attuare con legge organica; in questo senso, dato che si tratterebbe di una delega o di un trasferimento specificamente indirizzati ad una Comunità autonoma, non crediamo che sussisterebbero problemi se l'elettorato fosse appena quello della Regione coinvolta.

Ma anche se ciò avvenisse, sarebbe ammissibile il referendum secondo i quesiti che abbiamo menzionato all'inizio?

La risposta non può che essere negativa, per lo meno sulla base dell'interpretazione che è stata data dal Tribunale costituzionale spagnolo nella sentenza n. 103/2008³, nella quale è stato sancito che «il popolo di una regione non ha il diritto di decidere» e che «la Regione autonoma ... non è titolare di un potere sovrano, esclusivo della nazione spagnola costituita in Stato, salvo riforma formale della Costituzione.»⁴

In pratica, perché il referendum oggetto di studio di questo articolo potesse essere ammesso sarebbe prima necessario cambiare la Costituzione spagnola, in quanto l'autonomia regionale, per quanto ampia, non è di per sé sufficiente a prendere decisioni che alterino i rapporti tra Comunità autonome e potere statale.

E allora cosa succederebbe nel caso in cui il Governo catalano decidesse di portare avanti in ogni modo il suo progetto?

La Convocazione referendaria potrebbe essere fermata mediante ricorso al Tribunale costituzionale, ai sensi dell'art. 162, 2° comma, della Costituzione spagnola, che sostiene che «Il Governo potrà impugnare davanti al Tribunale costituzionale le disposizioni e le decisioni adottate dagli organi delle Comunità autonome. L'impugnazione produrrà la sospensione della disposizione o della decisione impugnata, ma il Tribunale, da parte sua, dovrà ratificarla o annullarla entro un periodo non superiore a cinque mesi.»

Se poi gli organi catalani decidessero di proseguire ad oltranza, nonostante una sentenza in senso contrario del TC, il Governo centrale potrebbe attivare la procedura prevista dall'art. 155 della Costituzione (c.d. «coacción federal»⁵), che permette di adottare tutte le misure necessarie per obbligare la Comunità autonoma ad adempiere agli obblighi costituzionali o legali violati⁶.

² Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto regionale catalano «1. Godono della condizione politica di catalani o di cittadini della Catalogna i cittadini spagnoli che sono amministrativamente residenti in Catalogna. I loro diritti politici vengono esercitati ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dalle leggi. / 2. In qualità di catalani, godono dei diritti politici definiti dal presente Statuto gli Spagnoli residenti all'estero che hanno avuto in Catalogna l'ultima residenza amministrativa, nonché i loro discendenti che mantengono detta cittadinanza, qualora così lo richiedano, nella forma determinata a norma di legge.»

³ Disponibile in http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/pt/Resolucion/Show/6335.

⁴ Per la cronaca, la sentenza citata si riferiva ad una legge regionale basca (27 giugno 2008, n. 9), la quale prevedeva una consulta popolare inerente all'apertura di negoziati per raggiungere la pace e la normalizzazione politica.

⁵ cfr. Eduardo Vírgala Foruraria, *Un referéndum ilegal y falaz*, cit.

⁶ Le misure in questione potranno essere adottate solo dopo il rifiuto apposto dalla Comunità autonoma all'intimazione di adempimento inviata dal Governo e con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato.